

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

*Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare*  
*Area Amministrativa*

Liquidazione indennità di abbattimento Legge 218/88 – Mannina Antonino - cod. aziendale  
IT022TP106

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R n.8 febbraio 1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218, pubblicata nella G.U.R.I. n 144 del 21 giugno 1988, recante “Misure per la lotta contro l’Afta Epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
- VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14 con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04/08/2022 con la quale è stato istituito l’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso l’Assessorato Regionale della Salute e con cui il dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;
- VISTO il D.A. n. 36 del 07/09/2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04/08/2022, al dr. Pietro Schembri – Dirigente di III fascia, è stato conferito l’incarico di Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298, pubblicato nella G.U.R.I n. 198 del 25 agosto 1989, con il quale è stato emanato il “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218;
- VISTA la circolare regionale 22 maggio 1990 n. 549, pubblicata nella G.U.R.S. n 31 del 30 giugno 1990, relativa alla liquidazione delle indennità di abbattimento previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il D.M. 19 agosto 1996, n 587, pubblicato nella G.U.R.I. n. 272 del 20 novembre 1996 concernente modificazioni al Regolamento per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge 2.6.88, n. 218;

- VISTO il Regolamento CE n. 2160/2003 e successive modifiche ed integrazioni inerenti il controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- VISTO il D.M. del 02/02/2008 “Piano Nazionale di controllo della Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole specie Gallus Gallus – condizioni e modalità di abbattimento – condizioni e modalità di abbattimento”;
- VISTO il D.M. 11/11/2011 “Piano Nazionale di controllo della Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole specie Gallus Gallus”;
- VISTO il Piano Nazionale di controllo dei Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole specie Gallus Gallus relativo al triennio 2019-2021 approvato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ai sensi del Regolamento CE 652/14;
- VISTA la nota del Comune di Valderice del 09/02/2021, con cui è stata trasmessa l’istanza datata 14/01/2021 del sig. Mannina Antonino titolare dell’allevamento avicolo con codice aziendale IT022TP106, per la corresponsione dell’indennizzo previsto dalla Legge 218/88 relativo all’abbattimento di n. 3.301 galline ovaiole della specie gallus gallus positive per salmonella;
- VISTA le note dell’11/11/2020 e del 30/11/2020 con le quali l’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione veterinaria - ha individuato specie e categoria dei capi da abbattere, nonché la tipologia di prodotti da distruggere (n. 8.814 uova);
- VISTA le note prot. n. 6835 del 19/02/2021 e n. 12784 del 26/03/2021 con cui è stato richiesto al Comune di Valderice di integrare la documentazione presentata relativa alla richiesta di indennizzo;
- VISTI le note prot. n. 7927 del 18/03/2021 e n. 10620 del 14/04/2021 del Comune di Valderice con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;
- VISTO il provvedimento di abbattimento n. 23 del 02/11/2020 dell’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione veterinaria;
- VISTA l’attestazione del 13/04/2021 dell’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione veterinaria relativa alla piena esecuzione, da parte dell’allevatore, del provvedimento di abbattimento n. 23 del 02/11/2020;
- VISTA l’attestazione del 13/04/2021 dell’ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione veterinaria – relativa al rispetto, da parte dell’allevatore, delle norme stabilite dall’art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34, dal Reg. di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/54 e dalla Legge 218/88;
- VISTE le fatture n. 160/T del 13/11/2020, n. 555/E del 21/11/2020 e n. 366/F del 30/11/2020 relative alle spese di trasporto e smaltimento delle galline e delle uova sostenute per estinguere il focolaio di salmonella;
- VISTA la determina, pervenuta con pec del 18/03/2021, con la quale il Comune di Valderice ha quantificato in € 25.936,83 l’indennizzo da corrispondere all’allevatore;
- VISTO il DD n. 29 del 23/11/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale Salute il 25/11/2022 al n. 939 con il quale è stata impegnata sul capitolo n. 417703 del bilancio regionale “Contributi per le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di Afta Epizootica - codice Siope U.1.10.05.03.001 - la somma di € 183.898,92 per far fronte alle richieste di indennizzo degli allevatori aventi diritto ai sensi dall’art. 2 della Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- CONSIDERATO che la documentazione pervenuta unitamente all’istanza risulta conforme alle disposizioni della legge 218/88 e verificata l’esatta quantificazione della somma dovuta all’allevatore;
- PRESO ATTO del codice IBAN indicato dal sig. Mannina Antonino nella richiesta di indennizzo;
- VISTO il documento univoco dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 05/12/2022 dal quale risulta che il sig. Mannina Antonino è inadempiente per l’importo di € 18.790,91, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
- CONSIDERATO di dover procedere al pagamento in favore del sig. Mannina Antonino della somma eccedente l’ammontare del debito oggetto dell’inadempimento, ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018;

RITENUTO pertanto, di dover erogare in favore del sig. Mannina Antonino la somma di € 7.145,92 pari alla differenza tra l'importo quantificato di € 25.936,83 quale indennità dovuta per l'abbattimento di n. 3.301 galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché delle uova prodotte (n. 8.814) e l'inadempimento risultante dalla verifica pari a € 18.790,91;

#### D E C R E T A

- ART. 1) Per i motivi in premessa indicati, si dispone la liquidazione della somma di € 7.145,92 (settemilacentoquarantacinque/92) in favore del sig. Mannina Antonino, titolare dell'allevamento avicolo con codice aziendale IT022TP106, nato a XXXX il XXXX e residente in XXXXXXXX via XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXX, a valere sull'impegno assunto con il DD n. 29 del 23/11/2022 sul capitolo n. 417703 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, Codice Siope U.1.10.05.03.001, per l'indennità di abbattimento dovuta ai sensi della Legge 218/88, per n. 3.301 galline ovaiole della specie Gallus gallus, e di n. 8.814 uova.
- ART. 2) Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Salute per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, lì 13/12/2022

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale  
*f.to* Dr. Pietro Schembri

\*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma  
2, del D.L. n. 39/1993

*Originale agli atti dell'ufficio*